



ATTIVITÀ FORMAZIONE MONITORAGGIO E CONSULTAZIONE PROVVEDIMENTI NORMATIVI AFFILIATE E TESSERATI

Indice

Provvedimenti nazionali	pag.2
Bandi Regionali	pag.4
La riforma del lavoro sportivo – Parte 2	pag.6



PROVVEDIMENTI NAZIONALI

Premessa:

In questa sezione dell'Osservatorio vengono riportati i provvedimenti normativi più importanti emanati da organi nazionali quali Parlamento, Ministeri, CONI, Sport e Salute, Dipartimento per lo Sport, Fondazioni etc.

In questo numero si parla di:

- 1. <u>Defibrillatori obbligatori;</u>
- 2. Elenco ASD/SSD ammesse a contributi a fondo perduto;
- 3. Iniziativa Play District.

1. <u>Defibrillatori obbligatori</u>

Pubblicazione di un <u>comunicato stampa</u> relativo alla firma del decreto per l'utilizzo di defibrillatori nelle competizioni e negli allenamenti.

- Il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, e il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, hanno firmato congiuntamente il decreto che disciplina le linee guida per la dotazione e l'utilizzo di defibrillatori automatici e semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita durante le attività sportive.
 - Il provvedimento aggiorna il precedente decreto ministeriale del 2013 in attuazione della legge 116/2021.

2. Elenco ASD/SSD ammesse a contributi a fondo perduto

<u>Comunicato</u> con il nuovo elenco dei beneficiari del contributo a fondo perduto per società sportive e ASD che gestiscono impianti sportivi.

- Si pubblica <u>l'elenco aggiornato degli ammessi al contributo a fondo perduto in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche</u>, che gestiscono impianti sportivi, di cui al dpcm 30 giugno 2022. Si pubblicano un nuovo elenco di beneficiari del Fondo perduto in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche di cui al DPCM



del 30 giugno 2022 e il decreto di rettifica dell'elenco relativo ai soli beneficiari delle ASD e SSD affiliate alla Federazione Italiana Pallavolo.

3. Iniziativa Play District

Pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale una <u>notizia sull'iniziativa "Play District"</u> promossa dal medesimo Dipartimento, in collaborazione con Sport e Salute, per sostenere e finanziare progetti di innovazione sociale.

Viene inaugurato il percorso che vedrà realizzati 113 spazi civici di comunità su tutto il territorio nazionale (29 al nord, 35 al Centro, 49 al sud e isole, dove Campania, Lazio e Sicilia contano il maggior numero di ASD/SSD).

Il Governo ha stanziato 10 milioni di euro per costruire nuove opportunità ed esperienze di cittadinanza attiva.

Questi nuovi spazi dedicati ai giovani saranno accessibili gratuitamente e consentiranno loro di riappropriarsi di spazi di socialità, in luoghi sicuri dove avranno l'opportunità di mettersi in gioco attraverso la partecipazione a programmi integrati di attività sportive e iniziative culturali, artistiche e socioeducative per l'inclusione e la coesione sociale.



BANDI REGIONALI

Premessa:

In questa sezione vengono evidenziati i bandi promossi dalle Regioni rivolti a vari soggetti sportivi quali ASD/SSD/FSN, Comitati regionali e provinciali, DSA, EPS ma anche famiglie e privati cittadini al fine di sostenere ed incentivare la pratica sportiva.

In questo numero si parla di:

Avviso pubblico per manifestazione di interesse, rivolto ai soggetti indicati nelle tabelle D
ed E della Legge regionale 21 febbraio 2023 n. 1 e DGR 10/69 del 16.03.2023 che operino nel
campo dello sport promosso dalla Regione Sardegna.

Regione Sardegna:

- Avviso pubblico per manifestazione di interesse, rivolto ai soggetti indicati nelle tabelle D ed
 E della Legge regionale 21 febbraio 2023 n. 1 e DGR 10/69 del 16.03.2023 che operino nel campo dello sport.
 - La Manifestazione di interesse è volta alla concessione di un contributo di compartecipazione per la realizzazione di programmi di promozione dell'attività sportiva o per la realizzazione di lavori su impianti sportivi.
 - Qualora l'intervento sia configurabile come non aiuto, potrà essere finanziato fino al 100%. SI considera come non aiuto quanto produce impatto locale o di prossimità nella fruizione. Per interventi di importo inferiore a 200.000,00 euro compatibili con quanto previsto dal Regolamento 1407/2013, il contributo non potrà superare l'80% del totale.



<u>Destinatari:</u> Il presente Avviso è rivolto esclusivamente ai soggetti la cui denominazione esatta sia contenuta nella <u>tabella D o nella tabella E della Legge regionale 21 febbraio 2023</u>, n. 1 e DGR 10/69 del 16.03.2023 che operino nel campo dello sport.

Scadenza: 15 maggio 2023 alle ore 23:59.

<u>Domanda:</u> presentata utilizzando esclusivamente la modulistica pubblicata sul <u>sito istituzionale</u> nella sezione "Servizi / Bandi e Gare e successivamente firmata digitalmente dal Legale rappresentante e successivamente inoltrata via Posta Elettronica Certificata all'indirizzo <u>pi.sportspettacolo@pec.regione.sardegna.it</u>



LA RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO - PARTE 2

Nella presente circolare si riassumono adempimenti e potenziali costi derivanti dall'inquadramento lavorativo dei collaboratori sportivi

- Il trattamento tributario e l'assoggettamento previdenziale del lavoro sportivo dilettantistico Il trattamento tributario e previdenziale (e, quindi, il costo che dovranno affrontare i sodalizi ed i lavoratori sportivi) dei compensi derivanti da prestazioni di lavoro sportivo dipenderà dall'entità annua dei compensi incassati dal singolo percipiente, che sono divisi in tre fasce, che saranno applicate a tutte le tipologie di lavoro sportivo:
 - a) La prima, rappresentata dai compensi inferiori a 5.000,00 euro; questi compensi non saranno assoggettati né ad imposte né a contribuzione previdenziale (INPS).

Secondo i dati forniti dal MEF e da Sport & Salute, questa fascia dovrebbe comprendere circa l'82% dei soggetti che percepiscono attualmente compensi sportivi.

Va tuttavia evidenziato che in presenza di rapporti di lavoro subordinato o co.co.co, anche la prima fascia dovrà pagare i **contributi INAIL.** Tale contribuzione non grava sui lavoratori sportivi in possesso di P.IVA e sui collaboratori occasionali.

ATTENZIONE: l'esenzione da contribuzione INPS dei compensi rientranti in questa fascia NON SI APPLICA ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro subordinato.

- b) La seconda, rappresentata dai compensi compresi tra 5.000,00 e 15.000,00 euro; Questi compensi non saranno assoggettati ad imposte ma assoggettati a contributi previdenziali (solamente sulla parte del compenso che supererà la franchigia di 5.000,00 €) Ai fini INAIL vale quanto sopra evidenziato.
- c) La terza, rappresentata dai compensi di entità superiore ai 15.000,00 euro. La parte di tali compensi superiore a 15.000,00 €, sarà assoggettata sia a tassazione che a contribuzione previdenziale (ad. es. un compenso di 25.000,00 € annui pagherà imposte su 10.000,00 € e contributi INPS su 15.000,00 €).



Per poter correttamente individuare la fascia di riferimento il lavoratore sportivo dovrà rilasciare, all'atto del pagamento, una autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti nell'anno solare.

2. Il trattamento tributario

Come sopra evidenziato, i compensi sportivi – qualunque sia la tipologia di rapporto di lavoro instaurata - pagheranno imposte solo sulla parte che eccederà i 15.000,00 € annui.

Su tali compensi si applicheranno le ordinarie regole di tassazione, comprese le modalità di applicazione delle ritenute d'acconto, che saranno operate con il meccanismo del calcolo progressivo del reddito in busta paga per i lavoratori dipendenti e co.co.co, anche A/G, e attraverso l'esposizione della ritenuta del 20% in fattura da parte dei lavoratori autonomi (non applicabile dai professionisti in regime forfettario), ferma restando, in entrambi i casi, l'esenzione dei primi 15.000,00 euro.

Rispetto all'attuale situazione, non si applicherà più la ritenuta fissa del 23% (+ addizionali) sulla parte dei compensi eccedente i 10.000,00 euro.

Tale agevolazione è prevista anche per il settore professionistico ma esclusivamente in favore degli atleti di età inferiore a 23 anni e, si applica, per quanto riguarda gli sport di squadra, esclusivamente alle società sportive professionistiche "piccole", il cui fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione della presente disposizione non sia stato superiore a cinque milioni di euro.

Il decreto non specifica come dovranno essere assoggettati a tassazione i redditi dei lavoratori sportivi liberi professionisti che operano anche al di fuori dello sport (es. istruttore con P.IVA che opera anche in favore di una palestra "commerciale" o di un villaggio turistico): sarà necessario attendere le istruzioni ministeriali per le indicazioni operative, in attesa delle quali, "rendendosi applicabili le norme del Tuir" è opportuno attenersi, in relazione ai compensi non sportivi, alle ordinarie regole di fatturazione e tassazione.

Ricordiamo che i premi legati a risultati in competizioni sportive non saranno considerati proventi da lavoro sportivo e sconteranno la ritenuta a titolo di imposta del 20% quale che sia l'importo dei premi medesimi.



3. L'assoggettamento previdenziale

Dal punto di vista previdenziale l'impostazione è un po' più complicata:

Innanzitutto, l'esenzione dall'assoggettamento previdenziale dei compensi sportivi è limitata alla prima fascia.

Superata la soglia dei 5.000,00 euro annui tutti i compensi sportivi eccedenti a tale somma saranno assoggettati a contribuzione previdenziale. Si crea, in sostanza, un'analogia con il trattamento previdenziale dei compensi per attività di lavoro autonomo occasionale

La gestione previdenziale di riferimento sarà costituita, per i lavoratori sportivi titolari di contratto di lavoro subordinato (sia professionistico che dilettantistico), dal Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS (che assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi), mentre, per i lavoratori autonomi e co.co.co del settore dilettantistico, dalla gestione separata INPS.

Non opererà più, quindi, la doppia contribuzione gestione separata/ex ENPALS per gli autonomi che collaborano sia con società sportive che con operatori non sportivi. I lavoratori già iscritti alla gestione EX ENPALS avranno sei mesi di tempo dall'entrata in vigore del decreto per optare a quale gestione previdenziale iscriversi.

Le aliquote contributive – **da applicarsi sulla quota di compensi superiore a 5.000,00 Euro** - sono riassunte nella seguente tabella:



Tipologia di rapporto	Aliquota previdenzi ale	Aliquote "minori" assistenziali	Ripartizione società sportiva/lavoratore del contributo previdenziale
Lavoro subordinato	33%	5,17%	23,81% - 9,19%
Co.co.co. e Occ.li	25%	2,03%	2/3 – 1/3
Lavoratori autonomi in possesso di P.IVA	25%	1,23%	Addebito (volontario) 4% al committente
Lavoratori sportivi già iscritti presso altre forme obbligatorie	24%	//	Se co.co.co 2/3-1/3 Se autonomo addebito (volontario) 4% al committente

Le aliquote previdenziali "minori" sono sempre a carico della società sportiva

Fino al 31/12/2027 le aliquote previdenziali relative alle posizioni diverse da quelle da lavoro subordinato (ma non quelle "minori") saranno ridotte al 50% (quindi 12,5% o 12%). L'imponibile pensionistico (Il montante contributivo individuale sul quale sarà calcolata la pensione) è ridotto in misura equivalente.

Per i lavoratori sportivi co.co.co l'onere previdenziale complessivo, per i primi 5 anni, sarà dunque del (12,5+2,3)=14,8%, mentre per i lavoratori autonomi sarà del (12,5+1,23)=13,73%, da suddividersi tra le parti come sopra indicato.

In definitiva, tenuto conto delle franchigie di esenzione e della riduzione dell'aliquota contributiva di cui sopra, il costo incrementale relativo all'inquadramento lavorativo dei collaboratori sportivi, soprattutto nei primi cinque anni, risulta avere, nella maggior parte dei casi, un impatto limitato.



Maggiori problematiche potranno invece esserci a livello di adempimenti (e relativi costi) e di contribuzione INAIL

4. Gli adempimenti

Per venire incontro alle esigenze di evitare l'eccessiva onerosità degli adempimenti legati ai rapporti di lavoro, viene prevista una notevole semplificazione ed una digitalizzazione degli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro sportivo nella forma della co.co.co. ed alla gestione degli stessi, attraverso il nuovo Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, disciplinato dal D. Lgs. n.39/21:

- i dati del rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo nella forma del contratto di co.co.co dovranno essere comunicati al RAS;
- tale comunicazione sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione al centro per l'impiego;
- non sono soggetti a tale obbligo i rapporti con compensi fino a 5.000 euro;
- il L.U.L. e l'obbligo di comunicazione mensile all'INPS (modello Uniemens) per le co.co.co sportive dilettantistiche sono adempiuti in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro;
- non vi è obbligo del prospetto paga (cedolino) nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000,00;
- l'elaborazione della Certificazione Unica e la predisposizione di file telematico per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate verrà effettuata tramite Registro, mentre l'invio telematico del file sarà a cura dell'intermediario abilitato (commercialista o consulente del lavoro o CAF);
- un'apposita sezione del RAS consentirà la predisposizione del modello F24 necessario al versamento delle ritenute d'acconto e dei contributi;
- un'apposita sezione del RAS consentirà anche di ottemperare alla comunicazione Inail e all'autoliquidazione del premio;

Il procedimento semplificato ha l'obiettivo di consentire ai sodalizi sportivi di operare gli adempimenti in materia di lavoro sportivo senza doversi necessariamente avvalere dell'opera di un consulente del lavoro.

Va peraltro evidenziato che, ad oggi, le previste funzionalità del RAS non sono ancora operative. Ci si augura che tale operatività sia garantita entro il 01/07 p.v.



Qualora le funzionalità del RAS non dovessero essere implementate entro il 01/07 p.v., fino alla completa operatività del Registro occorrerà procedere – necessariamente attraverso il conferimento dell'incarico ad un consulente del lavoro - agli ordinari adempimenti del datore di lavoro.

In ogni caso, le semplificazioni saranno operative per i soli co.co.co sportivi; i rapporti di lavoro sportivo nella forma del lavoro subordinato e le co.co.co A/G, saranno soggetti agli adempimenti ordinari (sarà quindi necessario avvalersi del Consulente del Lavoro).

5. L'INAIL

Ai lavoratori sportivi titolari di rapporto di lavori dipendente si applica l'ordinaria disciplina dell'obbligo assicurativo INAIL.

Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo INAIL prevista dall'art. 5, commi 2 e 3, del D. Lgs. 38/2000 (assicurazione dei lavoratori parasubordinati).

Non sono soggetti a contribuzione INAIL

- ➤ I lavoratori liberi professionisti in possesso di P.IVA;
- > I lavoratori autonomi occasionali.

Ai fini dell'assicurazione INAIL il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal testo unico (denuncia di esercizio per la valutazione dei rischi ed il calcolo del premio di assicurazione, denuncia di eventuali variazioni, autoliquidazione del premio, dichiarazione dei salari) e non è prevista la franchigia relativamente ai primi 5.000,00 Euro di compensi erogati.

Il premio assicurativo è ripartito nella misura di 1/3 a carico del lavoratore e di 2/3 a carico del committente.

Uno specifico Decreto Interministeriale Ministero del Lavoro/MEF deve stabilire le retribuzioni e i riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.

Al momento, è stato emanato il decreto MLPS del 21/11/2022 che fissa le retribuzioni ed i riferimenti tariffari per gli sportivi titolari di un rapporto di lavoro dipendente, e che rinvia alle tariffe ed alle retribuzioni di riferimento degli sportivi professionisti.

Le modalità tecniche del calcolo del premio INAIL comportano che questo debba essere calcolato sul compenso corrisposto al lavoratore, ma entro una "forbice" rappresentata da una



retribuzione minimale e massimale pari, rispettivamente, ad € 17.780,00 ed € 33.021,00 (corrispondenti ad € 1.481,73 ed € 2.751,78 mensili)

Ciò significa che, indipendentemente dall'ammontare del compenso, i contributi INAIL dovranno essere calcolati su una retribuzione minima convenzionale di € 1.481,73 mensile.

Questa particolarità tecnica può comportare distorsioni sui compensi di importo ridotto (ad es. 200/300 € mensili), comportando un costo, non indifferente, soprattutto nei casi in cui i percettori dei compensi siano numerosi (es. squadre di calcio o palestre con numerosi istruttori) e non sia possibile inquadrare i rapporti di lavoro come rapporti di lavoro autonomo professionale (P.IVA) o occasionale.

A tale ultimo proposito non è ancora chiaro se i compensi per prestazioni continuative (allenatori, giocatori, istruttori) al di sotto dei 5.000,00 € annui potranno essere assimilati a prestazioni di lavoro occasionale.

Le aliquote sono (al momento, salvo aggiornamenti), le seguenti:

	DESCRIZIONE	ALIQUOTA
580	Gestione impianti sportivi, es. stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf, maneggi, piste da sci, autodromi, ippodromi; comprese le attività annesse	48x1000
590	Attività degli sportivi professionisti, ad es. atleti allenatori, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici	78x1000
610	Corsi di istruzione e formaz. professionale, tirocini formativi, stage e simili. Istruttori sportivi.	9x1000
722	Settore amministrativo del comparto sportivo	5x1000

6. Certificazione casellario giudiziale

Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 39 del 04.03.2014, che ha introdotto nel d.p.r. 14.11.2002 n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale ... ") l'articolo 25 bis denominato "Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro", tutti coloro che impiegano, o intendono impiegare, nella propria organizzazione persone per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che



comportino contatti diretti e regolari con minori, devono preventivamente richiedere, in relazione alle stesse, il certificato penale del casellario giudiziale.

La mancata richiesta del certificato è soggetta a <u>pesanti sanzioni: pagamento di una somma da</u> <u>€ 10.000,00 a € 15.000,00</u> a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.

Il ministero della Giustizia aveva escluso dall'obbligo le collaborazioni sportive ex art. 67 Tuir. Poiché dal 01/07/2023 i collaboratori sportivi assumeranno la veste di lavoratori o volontari l'obbligo di richiesta della certificazione del casellario giudiziale trona ad essere operativo

7. trasparenza nei rapporti di lavoro e privacy

In materia di adempimenti, si ricorda che, con il c.d. Decreto trasparenza (D. Lgs 104/2022) sono stati introdotti degli oneri informativi nella gestione dei rapporti di lavoro imponendo al datore di lavoro/committente l'onere di fornire, rispetto al passato, nuove informazioni ai propri collaboratori.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha offerto chiarimenti in merito alle modalità operative con la Circolare del 10 agosto 2022.

Non si tratta di una novità relativa alla riforma del lavoro sportivo ma, dal momento in cui i rapporti di collaborazione sportiva "escono" dal campo dei redditi diversi per essere collocati tra i rapporti di natura lavorativa – e quindi dal 01/07/2023 - occorrerà tener conto, nella predisposizione dei contratti, anche di tali oneri informativi.